

# Originale

## Ordinanza Sindacale

<p><i>N. 14 data 28/04/2016</i></p> <p>Classifica VIII</p>	<p>Oggetto: INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA</p> <p>URBANA: ULTERIORI DISPOSIZIONI AI PUBBLICI</p> <p>ESERCIZI CHE INTENDONO SVOLGERE</p> <p>L'ATTIVITÀ IN ORARIO DI APERTURA NOTTURNA</p>
--	--

### IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- con Ordinanza n. 98 del 22/06/2009, si è disposto il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo e vendita di alcolici in qualsiasi contenitore dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, nonché il divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici dalle ore 1:00 alle ore 7:00, su tutto il territorio comunale;
- con Ordinanze n. 11 del 18/01/2013 (gennaio-settembre 2013), n. 31 del 3/06/2014 (giugno-novembre 2014) e n. 14 del 4/06/2015 (giugno-novembre 2015), in determinati periodi e ambiti territoriali e per le motivazioni nelle stesse esposte, si è disposta l'adozione, in un'ottica di equo contemperamento dei vari interessi confliggenti in gioco, di misure urgenti volte a garantire la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di pubblico esercizio e svago nelle aree private e pubbliche;
- tali provvedimenti sono stati adottati nel quadro delle attività di prevenzione in relazione alla stagione estiva e alla connessa maggiore affluenza di persone concentrata nelle ore serali, allo scopo di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità anche in considerazione di gravi atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone;
- le sopra menzionate ordinanze sono state adottate a seguito di plurime riunioni celebrate in Prefettura in seno al Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza, nelle quali sono stati decisi ed organizzati con continuità interventi di controllo, soprattutto in orario serale e notturno, da parte dei vari organi di polizia, finalizzati a contrastare fenomeni di disturbo alla civile convivenza ed alla sicurezza urbana, costituiti da schiamazzi, risse e altri comportamenti anche penalmente rilevanti e che per tali motivi alcuni esercizi della zona sono stati in passato oggetto di provvedimenti di riduzione dell'orario di apertura al pubblico ex art. 54 T.U.E.L. e di sospensione della licenza ex art. 100 del TULPS;
- nel giugno scorso è stato predisposto un protocollo d'intesa tra il Comune e numerosi esercizi pubblici al fine di delineare un modello di integrazione tra i vari soggetti in qualche modo interessati al fenomeno, ponendo in essere pratiche concordate di contrasto e contenimento di comportamenti pregiudizievoli per la quiete pubblica ed il decoro urbano, di occupazione abusiva di spazi pubblici, di intralcio alla viabilità, di ostacolo alla tempestività degli interventi di soccorso, per migliorare le condizioni di vivibilità, nonché la coesione civile e sociale cittadina;

- nel suddetto protocollo era prevista, tra gli obblighi dell'esercente, la *"predisposizione di un servizio di vigilanza all'esterno del proprio locale, attraverso addetti con idonea qualificazione, impiegati con le modalità e per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro dell'Interno in data 6 ottobre 2009 e succ. mod. ed int."*;
- tale protocollo d'intesa fu approvato dalle organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti e dei comitati ed associazioni dei cittadini sul tema della regolamentazione della c.d. movida e sottoscritto da quindici titolari/gestori di esercizi pubblici della Città;

**VISTE** le continue e reiterate proteste dei cittadini residenti nei pressi delle zone del Centro Storico e del lungomare che hanno più volte segnalato ripetuti episodi di disturbo alla quiete e di violazione del riposo delle stesse, derivanti dal fatto che gruppi di persone, nelle ore serali e notturne di apertura dei pubblici esercizi situati nella zona, sono solite riunirsi all'esterno dei medesimi, sulla pubblica via, e perpetrare schiamazzi notturni;

**CONSIDERATO** che:

- tali porzioni del territorio rivestono particolare rilevanza sia per l'alta densità abitativa sia per il numero e le tipologie delle attività insediate, costituendo così un luogo ad elevata frequentazione soprattutto nelle ore serali e notturne;
- tale capacità di attrazione della zona interessata porta gli avventori a raccogliersi naturalmente in massa e ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, molto spesso a prezzi contenuti per poi intrattenersi al di fuori dei locali presenti fino a tarda ora;
- l'esiguità della superficie di somministrazione in rapporto al numero degli avventori dei pubblici esercizi che operano in zona genera, in queste circostanze, il verificarsi di assembramenti che i titolari delle attività non sono in condizione di gestire se non adeguatamente coadiuvati da personale addetto;
- questi assembramenti oltre a risultare d'impedimento per la circolazione stradale nelle vie interessate e per lo stesso accesso dei residenti alle proprie abitazioni, sono fonte di schiamazzi, urla, suoni e rumori molesti che arrecano disturbo alla quiete pubblica compromettendo il riposo delle persone ed incidono in maniera determinante sulle condizioni di degrado dei luoghi interessati e del contesto circostante al punto di costituire una vera e propria minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

**RILEVATO** che:

- nella zona del centro storico, nella notte di sabato 27 febbraio, si è verificato un gravissimo fatto di cronaca: una maxi rissa all'incrocio tra via San Martino e via Pizzi, nella quale due persone sono finite in ospedale con visi tumefatti, zigomo fratturato e vari traumi;
- tale episodio, come riportato dalla stampa locale, ha visto quali aggressori un gruppo di ragazzi stranieri (tre con precedenti specifici) in evidente stato di alterazione che stavano mandando in frantumi il lunotto posteriore di un'autovettura a colpi di bottiglie e, a seguito dell'intervento del proprietario dell'auto, aggredivano lo stesso e la persona accorsa in suo aiuto;
- tutto ciò rende doveroso ed opportuno porre, a carico delle attività che intendano protrarre il loro orario di apertura nelle ore notturne, l'adozione di ulteriori misure volte a garantire la civile convivenza con la popolazione residente e le altre attività economiche operanti nella zona, il decoro e la salubrità dei luoghi e la sicurezza pubblica evitando intralci al traffico veicolare;
- nel corso della riunione dello scorso 3 marzo del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduta dal Prefetto di Ascoli Piceno, incentrata sui fatti avvenuti nella notte del 27 febbraio, è emersa la volontà di intervenire con fermezza contro chi crea disordini o non rispetta le ordinanze sindacali durante la cd. Movidà;

- tale decisione deriva dal fatto che, soprattutto durante i fine settimana, la città è meta privilegiata di numerosi giovani che vi si recano alla ricerca dello svago e del divertimento e ciò comporta lamentele da parte dei cittadini dovute sia all'ingente afflusso di persone che ad alcuni episodi di danneggiamento e vandalismo verificatisi soprattutto nell'area del centro storico;
- la disamina di questi episodi, che per lo più attengono a situazioni di sicurezza urbana, ha evidenziato la necessità di intensificare ulteriormente il già virtuoso circuito informativo-collaborativo tra le forze dell'ordine per implementare i servizi di controllo attraverso un dispositivo di prevenzione interforze per i fine settimana nei punti più critici della Città sino al 1 maggio;

**RITENUTA** l'opportunità e la necessità di intervenire con urgenza con l'intento di ridurre, fino ad eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni potenzialmente lesive della sicurezza urbana e dell'incolumità pubblica;

**CONSIDERATA** la connessa necessità di contemperare i principali interessi in gioco, introducendo ulteriori prescrizioni per i pubblici esercizi che intendono svolgere l'attività dopo le ore 1:00 e quindi assicurando l'assunzione da parte del titolare della gestione di tali esercizi dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza;

**ESAMINATE** le seguenti disposizioni:

- Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 concernente la regolamentazione dell'impiego del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi;
- Circolare 17 novembre 2010 prot. nr.557/PAS.12089.10089D(1)SIC(2) Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Quesiti interpretativi concernenti l'applicazione del D.M. 6 ottobre 2009, emanato in attuazione dell'art.3, comma 9, della legge 15 luglio 2009, nr. 94;
- Art. 14 del Regolamento Regionale 4/08/2011 n. 5 "*Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in attuazione del Titolo III della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio)*", riguardante le attività accessorie consentite nelle attività autorizzate per la somministrazione di alimenti e bevande;

**CONSTATATO** che:

- la definizione degli ambiti applicativi esplicitata nell'art. 4 del sopra citato D.M. 06/10/2009, al punto 1 comprende:
  - > i luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e pubblico spettacolo;
  - > i pubblici esercizi;
  - > gli spazi parzialmente e temporaneamente occupati a fini privati comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico;
- a fronte dei quesiti interpretativi pervenuti in merito agli ambiti applicativi di cui sopra, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con Circolare del 17/11/2010 prot. n° 557/PAS 12089.10089D(1) SIC(2) interveniva esponendo una serie di considerazioni attraverso le quali venivano esplicitati criteri volti a fornire un indirizzo interpretativo univoco sull'intero territorio nazionale;
- in particolare l'interpretazione esposta nella circolare teneva in considerazione il fatto che le funzioni attribuite al personale dall'art. 5, per le tre attività citate dall'art. 4 al punto 1, lettere a), b) e c) hanno riguardo, in particolare, alla "*presenza di sostanze illecite o oggetti proibiti nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone e, quindi, destinate ad una determinata tipologia di utenti, caratterizzata per fasce d'età e/o modelli compartimentali*" situazioni il cui verificarsi costituisce

*presupposto per l'utilità dei controlli al fine di conseguire "apprezzabili benefici per l'ordine e la sicurezza pubblica";*

- più in particolare si faceva altresì presente come, "per le attività che presentano un minore impatto per l'ordine e la sicurezza pubblica", in base a criteri di ragionevolezza ed al fine di non gravare i gestori di particolari oneri non suscettibili di produrre gli apprezzabili benefici sopra citati, potessero ritenersi totalmente o parzialmente esentate dall'obbligo dell'esercizio delle funzioni di controllo alcune fattispecie delle attività rientranti nell'ambito di applicazione come formulato nel Decreto di che trattasi;
- nel merito delle diverse fattispecie di attività prese in esame si affermava come dovessero ritenersi "essenzialmente esclusi" dall'ambito di applicazione i Pubblici Esercizi quando non svolgano ordinariamente attività di intrattenimento e/o spettacolo;
- se ciò appare perfettamente giustificato dal fatto che, nelle normali condizioni in cui gli esercizi di somministrazione solitamente operano (nelle ore diurne ed in condizioni di normale afflusso degli avventori), i controlli non paiono suscettibili di fornire quegli apprezzabili benefici richiesti, è altrettanto vero, nelle prime ore del mattino, soprattutto in taluni giorni della settimana ed in alcuni periodi dell'anno si verificano condizioni di affluenza e permanenza, all'interno ed all'esterno degli esercizi di somministrazione del tutto analoghe se non peggiori, dal punto di vista delle problematiche ingenerate, di quelle verificabili in occasione di concomitanza con attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo;
- in quelle circostanze l'afflusso e lo stazionamento di un gran numero di avventori, spesso tipologicamente caratterizzati da quei modelli comportamentali e fasce d'età che, nella ratio del decreto, i controlli intendono prevenire e correggere, fenomeni cui, da soli, i gestori delle attività non appaiono in condizione di far fronte;
- la casistica riscontrata, i reiterati interventi richiesti ed operati dalle forze dell'ordine, le innumerevoli segnalazioni e gli esposti presentati dalla popolazione residente e dalle attività degli operatori turistici, sono ormai ben noti a tutti ed il trend dei fenomeni lamentati appare, da oltre un decennio a questa parte, in continuo aumento;
- d'altronde, in riferimento all'esclusione dei Pubblici Esercizi dall'ambito applicativo del Decreto, la scelta operata da parte del redattore della Circolare nell'utilizzare l'aggettivo "essenzialmente" lascia chiaramente intendere come l'esenzione dagli obblighi introdotti dal decreto appaia chiaramente riferita al verificarsi delle ordinarie condizioni di esercizio espletate dalle attività di somministrazione e non già a quelle lamentate, che come già sopra affermato, appaiono peggiori di quelle per le quali l'obbligo permane (concomitanza con attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo) e per le quali lo svolgimento delle funzioni attribuite al personale di vigilanza dall'art. 5 del Decreto, così come esplicitate dalla Circolare medesima, trovano tutti i presupposti necessari a conseguire quei vantaggi per l'ordine e la sicurezza pubblica che la normativa emanata intendeva perseguire;

**DATO ATTO** che:

> in data 23 marzo u.s. nell'incontro con le maggiori Associazioni di categoria, in cui è stato illustrato il presente provvedimento, è stato acquisito il loro convinto assenso all'adozione di un ulteriore atto che rafforzi quanto concordato in sede di protocollo d'intesa sopra menzionato;

> in data 11 aprile u.s. nell'incontro con i titolari/gestori dei maggiori pubblici esercizi della zona interessata, in cui sono state esposte le misure oggetto della presente ordinanza, è stato trovato un accordo per l'impiego del personale di controllo nei fine settimana e nei prefestivi;

**PRESO ATTO** di quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 5 marzo 2015 n. 9633, "che la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che

*il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione".*

**VISTA** la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico "Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che...*"eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli" necessari ad evitare "danno alla sicurezza (..) e indispensabili per la protezione della salute umana (..), dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa e all'attività economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n. 148"*;

**DATO ATTO** che la stessa Costituzione della nostra Repubblica all'art. 41 prevede la libertà di iniziativa economica privata, stabilendo che la stessa non possa svolgersi in modo tale da creare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

**ESAMINATA** più dettagliatamente la seguente normativa:

> il comma 2 dell'art. 31 del D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011, fissa i limiti possibili alla libertà di apertura degli esercizi commerciali nella tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso quello urbano e dei beni culturali;

> il comma 2 dell'art. 34 dello stesso D.L. n. 201/2011 conv. L. 214/2011 e, nello stesso senso anche il comma 4, rimarca che *"la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento fatte salve le esigenze imperative di interesse generale costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario nel rispetto del principio di proporzionalità"*;

> il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 1/2012 conv. L. 27/2012 stabilisce che le *"disposizioni recanti vincoli all'accesso e all'esercizio delle attività economiche sono interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità...e ammette solo limiti, i programmi e controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica"*;

**CONSIDERATO** che la totale liberalizzazione degli orari di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non si esaurisce nel semplice rapporto fra imprese concorrenti e in quelle tra imprese e consumatori, ma implica tutta una serie di problematiche, quali i rapporti tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, la sicurezza urbana, la quiete e l'ordine pubblico;

**RILEVATO** che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, il diritto alla tutela della salute pubblica, del benessere psicofisico, il riposo e la quiete dei residenti e, più in generale, l'interesse al mantenimento di un adeguato livello sicurezza urbana e della incolumità

pubblica, per i quali le circostanze di fatto ed i comportamenti sopra descritti costituiscono una seria minaccia, assumono un'obiettiva preminenza rispetto all'interesse/diritto allo svolgimento della attività d'impresa;

**RITENUTO** di poter individuare nelle porzioni di territorio di seguito elencate, il punto più critico dove dover intervenire tempestivamente;

**ATTESO** in particolare quanto previsto dal comma 4° dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino l'ordine e la sicurezza urbana;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 che prevede la possibilità per i Sindaci di intervenire con proprie ordinanze ex art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per prevenire e contrastare le situazioni che determinano lo scadimento della qualità urbana in relazione all'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione;

**EFFETTUATA** comunicazione preventiva del presente provvedimento al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DATO ATTO** che:

- > l'adozione del presente provvedimento è stata comunicata al Questore di Ascoli Piceno;
- > con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

**VISTO** l'art. 54 del TUEL così come modificato dal D.L. n. 92/08;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

**VISTO** l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

**VISTA** la Legge n. 241/1990;

**VISTO** lo Statuto comunale;

## **ORDINA**

per i motivi indicati in premessa, nel periodo intercorrente tra il **7 maggio** ed il **30 settembre 2016**, ai pubblici esercizi ed agli altri esercizi che consentono il consumo sul posto di bevande alcoliche, che intendono svolgere l'attività dopo le ore 1:00, è fatto obbligo di:

- > dotarsi di personale addetto ai servizi di controllo delle attività in orario di apertura notturna, iscritti all'elenco di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 6 ottobre 2009 e s.m.i. ed impiegati con le modalità e per lo svolgimento dei compiti di cui al medesimo D.M.;
- > promuovere una campagna di sensibilizzazione sull'educazione al bere e sul contenimento delle emissioni sonore, attraverso l'esposizione di idonea cartellonistica sulle norme di convivenza civile;
- > provvedere, nell'orario di chiusura notturno del pubblico esercizio, a rendere inutilizzabili da eventuali passanti gli arredi, tavoli, sedie e ombrelloni, presenti all'esterno dei locali;

Le disposizioni di cui sopra si applicano:

1) nelle porzioni di territorio di seguito indicate, come da planimetria allegata:

a) nell'area perimetrata a nord da Via Carducci e Via Marin Faliero, a sud dal Torrente Albula, a ovest da Corso Mazzini e Corso Cavour ed ad est dalla Linea di battaglia e dalla Banchina di riva del porto;

b) nell'area ricadente nelle fasce di profondità pari a mt. 50 dai limiti della carreggiata ad est e ad ovest delle seguenti vie: viale Trieste – viale G. Marconi – viale Europa – viale

Rinascimento – via S. Giacomo, limitatamente alle imprese che svolgono congiuntamente all'attività di somministrazione alimenti e bevande, l'attività di pubblico spettacolo artt. 68-69 TULPS e/o le attività accessorie previste dall'art. 14 del Regolamento Regionale 4/08/2011 n. 5;

2) nelle giornate:

a) della domenica (notte tra sabato e domenica) e nei prefestivi nel periodo dal 7 al 31 maggio;

b) del sabato (notte tra venerdì e sabato), della domenica (notte tra sabato e domenica) e nei prefestivi nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre.

Si richiamano le disposizioni:

- dell'ordinanza n. 98 del 22/06/2009 contenente il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo e vendita di alcolici in qualsiasi contenitore dalle ore 24:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, nonché il divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici dalle ore 1:00 alle ore 7:00;
- dell'art. 689 del Codice Penale e dell'art. 14-ter della legge 125/2001 contenenti il divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche ai minori, ribadendo l'obbligo per il gestore di chiedere l'esibizione del documento d'identità in caso di incertezza sull'età dei richiedenti;
- dell'art. 691 del Codice Penale che punisce, con l'arresto da tre mesi a un anno, chiunque somministra bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, comportando, qualora il colpevole sia il gestore, la sospensione dall'esercizio;
- dell'art. 6 – comma 2 – del D.L. 117/2007 convertito in Legge 160/2007, come modificata dall'art. 54 della Legge 120/2010 che vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3:00 alle ore 6:00.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981. In caso di reiterazione della violazione durante il periodo di vigenza della presente ordinanza, si procederà a carico del titolare/gestore dell'esercizio o chi per esso, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, a disporre la riduzione dell'orario giornaliero dell'attività alle ore 1:00 per un periodo da tre a trenta giorni.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura per l'adozione - ai sensi dell'art. 13 della L. 121/1981 - delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia, nonché alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

**Il Sindaco**  
Giovanni Gaspari